



## Ente Palio Città di Feltre

Spett.le  
Rai Radiotelevisione Italiana  
Direzione Sviluppo Commerciale  
Viale Mazzini, 14  
00195 Roma

**Oggetto:** Accordo normativo per l'acquisto di diritti relativi a programmi radiofonici e televisivi.

A seguito delle intese verbali intercorse e premesso che:

- a) il Comune di Feltre, nel prosieguo del presente accordo denominato "Comune", ha istituzionalmente il compito di sviluppare azioni dirette a favorire la conoscenza del patrimonio paesaggistico, storico e culturale del Comune;
- b) con legge n. 62 del 26/3/1990 è stata autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di 12 ogni anno, nonché di una lotteria europea, e che per il 1996 è stata istituita la lotteria nazionale del Film Festival di Giffoni Valle Piana e del Palio di Feltre, parte dei cui utili netti saranno destinati al Comune, quale Ente organizzatore della lotteria stessa, nella misura stabilita dalla legge n. 62 del 1990, per il perseguimento delle finalità previste nella legge stessa;
- c) il Comune di Feltre con delibera del 29/6/96 n. 100 ha affidato all'Ente Palio Città di Feltre la gestione e l'organizzazione del Palio di Feltre, manifestazione cui è abbinata la lotteria nazionale del Film Festival di Giffoni Valle Piana e del Palio di Feltre, la promozione della lotteria stessa, nonché l'incarico di formalizzare ogni accordo con la RAI relativo alla promozione del Palio di Feltre;
- d) è intenzione dell'Ente Palio Città di Feltre cogliere l'opportunità offerta dall'abbinamento con la lotteria nazionale del Film Festival di Giffoni Valle Piana e del Palio di Feltre anche per migliorare la conoscenza nel pubblico italiano sulle tradizioni sportivo-culturali del Palio di Feltre;



## Ente Palio Città di Feltre

- e) per svolgere tale azione l'Ente Palio Città di Feltre ritiene tra l'altro utile poter disporre di programmi di radiofonici e televisivi attraverso i quali siano veicolate nozioni e informazioni relative alle finalità di cui sopra;
- f) la RAI Radiotelevisione Italiana -nel prosieguo del presente accordo denominata "RAI"-, in coerenza con la funzione di servizio pubblico che essa RAI è chiamata a svolgere, è in procinto di realizzare, partendo dallo spunto offerto dalla lotteria nazionale del Film Festival di Giffoni Valle Piana e del Palio di Feltre, una serie di iniziative produttive radiofoniche e televisive volte ad illustrare il patrimonio storico e culturale di tali manifestazioni;
- g) l'Ente Palio Città di Feltre, venuta a conoscenza dei progetti della RAI, e ritenendo di individuare nella RAI l'ente dotato di autorevolezza, esperienza, professionalità e capacità tecnologiche atte a garantire la validità di realizzazioni aventi finalità di comunicazione, divulgazione, formazione ed informazione secondo gli obiettivi sopra dichiarati, nonchè in grado di garantire una adeguata diffusione delle realizzazioni stesse, ha chiesto alla RAI di poter acquisire, con i tempi ed i modi nel presente accordo specificati, determinati diritti sulle iniziative produttive specificate nel prosieguo del presente accordo;
- h) la RAI ha ritenuto tale richiesta coerente con la funzione di servizio pubblico che essa RAI è chiamata a svolgere.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

### **Art. 1**

Le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2**

L'Ente Palio Città di Feltre acquisisce dalla RAI, alle condizioni tutte di cui al presente accordo, il diritto non esclusivo di utilizzare i programmi radiofonici e televisivi di cui all'allegato A, che fa parte essenziale ed integrante del presente accordo, per fini divulgativi, promozionali e didattici (e in ogni caso non commerciali), in funzione di interventi multimediali.

L'acquisto di cui sopra si intende senza limiti di tempo esteso all'Italia e



## Ente Palio Città di Feltre

all'estero.

L'Ente Palio Città di Feltre avrà la facoltà di utilizzare le produzioni di cui all'allegato A per i fini sopra indicati solo dopo la avvenuta trasmissione da parte della RAI delle produzioni stesse sulle sue reti televisive e radiofoniche, con le modalità specificate nell'allegato A, e comunque in ogni caso solamente dopo il 5 agosto 1996.

Rimane inteso comunque che sino al verificarsi delle due condizioni sopra specificate ogni specie di diritto commerciale e non commerciale relativo alle iniziative produttive stesse si intende riservato in esclusiva alla RAI.

Ogni altro diritto che non sia stato espressamente ceduto all'Ente Palio Città di Feltre è di proprietà esclusiva della RAI.

### Art. 3

Al fine di esercitare i diritti previsti al precedente art. 2 la RAI consegnerà all'Ente Palio Città di Feltre, entro il 30 ottobre 1996, una copia delle registrazioni radiofoniche e televisive, ed inoltre la RAI terrà a disposizione il master delle registrazioni per la riproduzione di eventuali ulteriori copie, per le quali verrà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.

### Art. 4

A fronte di tutto quanto con la presente convenuto, l'Ente Palio Città di Feltre corrisponderà alla RAI, dietro presentazione di fattura redatta in conformità alla normativa fiscale vigente, entro e non oltre trenta giorni, termine per la Rai essenziale, dall'accredito da parte del Ministero delle Finanze degli utili di cui all'art. 2 della legge n. 62 del 1990, una somma forfettariamente determinata in lire 135.000.000 (centotrentacinquemilioni) più I.V.A..

### Art. 5

Spetta esclusivamente alla RAI la titolarità, senza limiti di tempo, di spazio nè di altro genere, dei seguenti diritti:

- a) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento commerciale di quanto descritto all'allegato A, in sede radiofonica, televisiva (via etere, cavo e/o satellite di ogni genere e tipo, pay-tv, ecc.), audiovisiva, cinematografica e in ogni altra sede oggi conosciuta o di futura scoperta;
- b) di tutti i diritti di utilizzazione dei cosiddetti diritti derivati o di merchandising, sia in sede televisiva, radiofonica nonchè in ogni altra sede, forma o modo, tecnicamente concepibile o realizzabile oggi e/o



## Ente Palio Città di Feltre

in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato con ogni e più esteso diritto di elaborazione e riproduzione in Italia e nel resto del mondo. Spetta inoltre alla RAI in esclusiva fino al verificarsi delle due condizioni di cui al 3° comma del precedente art. 2, e non in esclusiva successivamente, il diritto di utilizzare i programmi di cui all'allegato A, per fini divulgativi, promozionali e didattici, in funzione di interventi multimediali.

### Art. 6

Nessuna delle parti potrà cedere a terzi il presente accordo né le obbligazioni da esso derivanti.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo avranno valore solo se introdotte con apposito atto aggiuntivo scritto.

### Art. 7

Il presente accordo, avendo per oggetto prestazione di servizio soggetta all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa per il combinato disposto dagli artt. 5, 6, 40 del DPR n. 131/86 e dall'art. 1, punto b) parte seconda della tariffa allegata allo stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

### Art. 8

In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Tale disposizione è essenziale e determinante ai fini del presente accordo.

### Art. 9

Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Con i migliori saluti

MME/14/06/96

ENTE PALIO CITTA' DI FELTRE

c/o AZIENDA TURISMO - P.ZZA TN-TS N. 5

Tel. 0439/2540

P.I. 00786800250 - C.F. 9100177025